

**PROTOCOLLO DI ACCESSIONE****della Bolivia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio**

I GOVERNI CHE SONO PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (in appresso denominati, rispettivamente, « parti contraenti » e « accordo generale »),

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL GOVERNO DELLA BOLIVIA (in appresso denominato « Bolivia »),

VISTO l'esito dei negoziati per l'accessione della Bolivia all'accordo generale,

HANNO, attraverso i loro rappresentanti, CONCORDATO QUANTO SEGUE :

**PARTE PRIMA****Disposizioni generali**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 6, la Bolivia diventerà parte contraente dell'accordo generale, in conformità dell'articolo XXXII dello stesso, e applicherà alle parti contraenti, in via provvisoria e fatte salve le disposizioni del presente protocollo :

- a) le parti I, III e IV dell'accordo generale e
- b) la parte II dell'accordo generale compatibilmente con la sua legislazione in vigore alla data del presente protocollo.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che gli obblighi stipulati all'articolo 1, paragrafo 1 con riferimento all'articolo III e quelli stipulati all'articolo II, paragrafo 2, lettera b) con riferimento all'articolo VI dell'accordo generale, sono disciplinati dalla parte II dell'accordo generale.

- 2. a) Le disposizioni dell'accordo generale che la Bolivia dovrà applicare alle parti contraenti sono, se non diversamente disposto nel presente protocollo, quelle contenute nel testo allegato all'atto finale della seconda sessione della commissione preparatoria della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, eventualmente rettificato o altrimenti modificato da strumenti che producono effetti alla data in cui la Bolivia diventa parte contraente.
- b) Ogniqualvolta l'articolo V, paragrafo 6, l'articolo VII, paragrafo 4, lettera d) e l'articolo X, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo generale si riferiscono all'accordo stesso, la data applicabile nei confronti della Bolivia è quella del presente protocollo.

**PARTE II****Elenco**

3. All'entrata in vigore del presente protocollo, l'elenco riprodotto nell'allegato diventa un elenco allegato all'accordo generale.

4. a) Ogniqualvolta l'articolo II paragrafo 1 dell'accordo generale fa riferimento alla data dell'accordo generale la data del presente protocollo è applicabile per ciascuno dei prodotti oggetto delle concessioni previste nell'allegato del presente protocollo.

b) Nel caso dell'articolo II, paragrafo 6, lettera a) dell'accordo generale, il quale menziona la data dell'accordo generale, la data del presente protocollo è applicabile per l'elenco allegato al presente protocollo.

**PARTE III****Disposizioni finali**

5. Il presente protocollo verrà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti. Esso sarà aperto alla firma per la Bolivia fino al 31 gennaio 1990. Esso sarà anche aperto alla firma delle parti contraenti e della Comunità economica europea.

6. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla firma della Bolivia.

7. Una volta divenuta parte contraente dell'accordo generale a norma del paragrafo 1 del presente protocollo, la Bolivia può accedere all'accordo generale secondo le clausole applicabili del presente protocollo, depositando uno strumento di accessione presso il direttore generale. L'accessione diventerà effettiva il giorno in cui entrerà in vigore l'accordo generale a norma dell'articolo XXVI oppure, al più tardi il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accessione se questa data è successiva alla prima. Ai fini dell'applicazione dell'articolo XXXII, paragrafo 2 dell'accordo generale, l'accessione all'accordo generale a norma del presente paragrafo verrà considerata un'accettazione dell'accordo generale in conformità dell'articolo XXVI, paragrafo 4 dello stesso.

8. La Bolivia potrà denunciare l'applicazione provvisoria dell'accordo generale prima di accedervi a norma del paragrafo 7; una tale denuncia avrà effetto il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il direttore generale ne ha ricevuto notifica scritta.

9. Il direttore generale fornirà tempestivamente una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna firma del presente protocollo a norma

del paragrafo 5, a ciascuna parte contraente, alla Comunità economica europea, alla Bolivia e a tutti i governi che avranno acceduto in via provvisoria all'accordo generale.

10. Il protocollo sarà registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra, il tre agosto millenovecentottantanove, in un'unica copia redatta in lingua francese, inglese e spagnola, salvo diverse disposizioni riguardo all'elenco allegato, i tre testi facenti ugualmente fede.

---

*ALLEGATO*

**Elenco LXXXIV — Bolivia**

(L'elenco può essere consultato presso il segretariato del GATT a Ginevra)

---